

## Convenzione

tra

La "Provincia di La Spezia", con sede in ....., Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ...., rappresentato nel presente atto da ....., nato a ..... (.....) il ..... domiciliato per la carica presso la sede \_\_\_\_\_, giusto atto di nomina ....., n. ...., repertorio n. ...., in seguito per brevità denominata anche "Provincia";

e

"Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 4.000.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona di ....., nella Sua qualità di .....

### **Per lo svolgimento del servizio integrato post incidente concernente le attività:**

- **Di ripristino, in emergenza, delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, mediante "pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze",**
- **Di rilevazione, acquisizione, archiviazione con accesso telematico dei dati utili (report fotografica, modulo di servizio, ...) per la corretta e trasparente istruttoria delle pratiche relative ad incidenti stradali "Servizio Trasparenza".**

### **Premesso**

1. che la Provincia, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto.  
Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;
2. che la Provincia è tenuta a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato".
3. che l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - più specificamente: l'art. 192 sancisce che *l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati*; l'art. 256 vieta *la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione*; l'art. 239 in applicazione al principio *chi inquina paga* e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;
4. che l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato "Atti vietati" prevede che *"su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento"*. Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400;
5. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta

di "depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

6. che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile *"dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade"*;
7. che la Provincia, per garantire gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'art. 211 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - è giunto nella determinazione di sottoscrivere la presente "Convenzione" con Sicurezza e Ambiente S.p.A., al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze"* interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino. Le Compagnie Assicuratrici che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, sostengono interamente il costo dell'intervento di ripristino post incidente;
8. che il servizio di *"ripristino post incidente, mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze"* oggetto della presente "Convenzione" sarà reso da Sicurezza e Ambiente S.p.A. in applicazione del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei Contratti Pubblici -, che all'art. 3 definisce la «concessione di servizi» quale *contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30*. Quest'ultimo articolo prevede il regime normativo regolante tale istituto, specificando che nella concessione di servizi *la controprestazione a favore del concessionario, consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*.

#### **Ulteriormente premesso**

1. che le truffe alle compagnie d'assicurazione auto sono uno dei reati più comuni in Italia;
2. che organizzazioni criminali e para-criminali traggono notevoli profitti dall'organizzazione di finti incidenti;
3. che tale fenomeno ha ricadute negative sulla totalità dei cittadini, a fronte dei continui aumenti praticati dalle Compagnie assicuratrici;
4. che il fenomeno delle frodi assicurative ha una forte incidenza oltre che sui cittadini anche sugli Enti proprietari e/o gestori di reti stradali;
5. che attualmente le Amministrazioni sono munite di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutti quegli incidenti stradali che vedono protagonisti degli utenti della strada che ricevono un danno durante la fase della circolazione dinamica dalla presenza di improvvise buche o dislivelli e/o liquidi o detriti (spesso conseguenza di precedenti incidenti stradali e incautamente non rimossi o protetti) presenti sulla sede stradale;
6. che gli Enti proprietari della strada rispondono civilmente di tutti i danni conseguenti a tali incidenti, con sostanziali difficoltà nella verifica della veridicità di quanto lamentato, quando non intervengono nell'immediatezza;
7. che quanto evidenziato al punto precedente provoca:
  - ✓ aumento esponenziale dei premi assicurativi per la responsabilità civile degli Enti proprietari della strada;
  - ✓ costi di carattere organizzativo - burocratico per la pubblica Amministrazione (spese legali, personale di P.M. accertatore, relazioni, ecc.);

- ✓ alti costi di contenzioso;
8. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha elaborato e brevettato un servizio denominato "*Servizio Trasparenza*" con peculiare funzionalità antifrode assicurativa;
  9. che il "*Servizio Trasparenza*" prevede che alla segnalazione di un sinistro alla Centrale Operativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A. venga inviato un operatore sul luogo del sinistro per effettuare la ripresa fotografica del teatro dell'incidente con la rilevazione dei seguenti dati:
    - collocazione temporale e spaziale dell'evento (data, ora, luogo);
    - targhe dei veicoli coinvolti;
    - denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione;
    - numero delle persone presenti in ciascun veicolo al momento del sinistro;
    - rilievo fotografico dei danni ai veicoli, con dettaglio sui particolari;
    - presenza o meno di testimoni;
    - attivazione o meno dell'air bag;
    - ripresa fotografica dello stato della pavimentazione (deformazioni, eventuale presenza di buche, ecc.), dei danni alle strutture/infrastrutture e all'ambiente;
  10. che le informazioni sopra elencate sono trasmesse via internet in tempo reale alla Centrale Operativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A. e successivamente archiviate su una Banca Dati alla quale hanno accesso le Compagnie di Assicurazione e l'Ente proprietario/gestore della strada;
  11. che con l'applicazione sistematica del "*Servizio Trasparenza*" la Provincia potrebbe ottenere i seguenti benefici:
    - rilevanti scontistiche e di riduzioni nelle franchigie al momento della stipula della polizza assicurativa garante dei danni configurati per effetto di insidie stradali, grazie alla dimostrazione di aver adottato misure idonee a scongiurare le frodi a danno delle compagnie assicurative e della Provincia (per la parte coperta da franchigie);
    - le vittime dei danni configurati per effetto di tali incidenti potranno contare sull'agevole e celere procedura di accertamento e liquidazione del danno subito, in quanto la Provincia avrà accesso in tempi molto rapidi ad ogni elemento necessario alla esaustiva istruttoria della pratica;
    - la riduzione (e con il tempo l'azzeramento) della deplorabile prassi delle fraudolente richieste di risarcimento danni per insidie presenti sulla strada;
    - maggiori informazioni sulla tenuta del patrimonio stradale, migliorandone il monitoraggio, la gestione e manutenzione, nonché l'immagine della *res publica*;
  12. che l'economicità delle attività relative al "*Servizio Trasparenza*" è interamente ad appannaggio delle compagnie assicuratrici garanti per la r.c.a.; non è previsto in nessun caso alcun onere a carico dell'Amministrazione, come meglio specificato nel successivo art. 5;

### Considerato

- A. che Sicurezza e Ambiente S.p.A., attraverso l'analisi delle esigenze operative di Enti e Amministrazioni, negli anni ha sviluppato modalità e protocolli innovativi tesi a garantire la sicurezza viaria e la salvaguardia ambientale, post incidente stradale, al fine di favorire l'affidamento del servizio di ripristino nel rispetto delle prescrizioni legislative e dei principi di economicità degli Enti;
- B. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. assume quale principio precipuo ed ispiratore della propria attività il rispetto della legalità, a partire dalla fase precontrattuale, per tutto il corso dell'esecuzione della convenzione, nella massima professionalità ed eticità;
- C. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha creato una struttura operativa su tutto il territorio nazionale sotto la regia di una propria Centrale Operativa - attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno - che coordina, nel rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, l'attività di "*pulitura della piattaforma stradale*" e quella relativa al "*Servizio Trasparenza*" eseguita dagli operatori territorialmente decentrati, Centri Logistici Operativi, afferenti alla Struttura Centrale di Sicurezza e Ambiente S.p.A.;
- D. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. è titolare, ed opera attraverso proprie:
  - procedure operative e gestionali coperte da brevetto,
  - mezzi polifunzionali e strumentazioni anch'esse coperte da brevetto,
  - prodotti per la bonifica stradale biologici e con proprietà disperdenti,
  - procedure di gestione del rischio e coordinamento delle emergenze (attraverso la Centrale Operativa composta da personale altamente specializzato),

- servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti, con assunzione diretta delle relative responsabilità ed oneri economici;
- il complesso operativo è pertanto caratterizzato da specificità proprie e risulta perfettamente allineato al quadro normativo, specie in tema di sicurezza stradale e tutela ambientale;
- E. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. **dichiara con la sottoscrizione del presente atto di aver** effettuato uno studio di fattibilità operativa, avente ad oggetto le specifiche della Provincia prendendo in esame:
- a. il tasso di incidentalità rilevato nell'ultimo triennio (fonte: dati ISTAT);
  - b. la densità di popolazione;
  - c. l'entità e la conformazione della rete viaria,  
ciò al fine di garantire la massima resa ed efficienza del servizio, sull'intera rete stradale dell'Amministrazione e l'integrale copertura della responsabilità dell'Ente;
- F. che Sicurezza e Ambiente S.p.A., conformemente a quanto previsto al precedente punto E, **dichiara con la sottoscrizione del presente atto di aver** dotato l'impianto operativo territorialmente competente:
- ✓ di mezzi polifunzionali specificamente destinati all'espletamento del servizio di ripristino post incidente;
  - ✓ dell'equipaggiamento con attrezzature e strumentazioni ad hoc, ma soprattutto con l'apparecchiatura di ingegneria complessa, coperta da brevetto, per l'esecuzione degli interventi di ripristino post incidente
  - ✓ della strumentazione tecnologica ed informatica finalizzata alla trasmissione in tempo reale dei dati raccolti nell'ambito del "Servizio Trasparenza";
  - ✓ della fornitura di prodotti disinfettanti biologici, per la realizzazione della bonifica stradale;
  - ✓ delle necessarie risorse umane, formate professionalmente da Sicurezza e Ambiente S.p.A., attraverso la frequentazione di corsi, finalizzati all'acquisizione delle procedure operative, strumentali alla risoluzione delle problematiche scaturenti dal verificarsi di incidenti stradali, nel pieno rispetto della normativa vigente.
- Il tutto per garantire la piena operatività, in h24 per 365 giorni l'anno, con il medesimo elevato standard qualitativo del servizio;
- G. che in data 18 Gennaio 2012 Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha sottoscritto Accordo Quadro con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI Italia), con il quale, l'ANCI, valutata l'utilità del "Servizio Trasparenza" per le Amministrazioni associate, indica alle Amministrazioni Comunali l'opportunità di aderire ai servizi offerti da Sicurezza e Ambiente S.p.A.

Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo,

### **le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Articolo 1**

##### *Accordo ed oggetto della convenzione*

1. La "Provincia di La Spezia." concede a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che accetta, il "servizio integrato post incidente" - "Servizio Trasparenza" e servizio di ripristino post incidente mediante pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze - per i sinistri stradali occorsi su tutta la rete stradale provinciale.
2. La struttura operativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A. è tenuta a espletare gli interventi in situazioni di emergenza che vengono attivati a seguito del verificarsi di incidenti stradali.

Il servizio integrato post incidente contempla le attività di seguito declinate:

- a. acquisizione di ogni dato utile - attraverso apposita modulistica e report fotografico - relativo allo status conseguente il verificarsi di incidenti stradali;
- b. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- c. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;

d. ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

La tipologia d'intervento sub b) e sub c) sarà realizzata da Sicurezza e Ambiente S.p.A. anche nel caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo di Sicurezza e Ambiente S.p.A., che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

## **Articolo 2**

### *Modalità di attivazione degli interventi*

1. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti direttamente dagli utenti della strada e/o dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente del Provincia, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale Operativa** di Sicurezza e Ambiente S.p.A., tel. **800.89.89.89** (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
2. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo più vicino, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento.

## **Articolo 3**

### *Tempi di intervento*

1. Considerato che il servizio integrato post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire la trasparenza delle posizioni dei soggetti coinvolti nel sinistro, la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
  - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
  - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
2. Ciascun intervento delle strutture operative di Sicurezza e Ambiente S.p.A potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa dell'Ente, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

## **Articolo 4**

### *Modalità operative*

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A., facendosi carico di ogni onere (economico e gestionale)-a prescindere dalla necessità di effettuare la pulitura della strada -interverrà sul luogo del sinistro con tempestività a seguito della richiesta di intervento, per effettuare la ripresa fotografica del teatro dell'incidente con la rilevazione dei seguenti dati:
  - collocazione temporale e spaziale dell'evento (data, ora, luogo);
  - targhe dei veicoli coinvolti;
  - denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione;
  - numero delle persone presenti in ciascun veicolo al momento del sinistro;
  - rilievo fotografico dei danni ai veicoli, con dettaglio sui particolari;
  - presenza o meno di testimoni;
  - attivazione o meno dell'airbag;
  - ripresa fotografica dello stato della pavimentazione (deformazioni, eventuale presenza di buche, ecc.), dei danni alle strutture/infrastrutture e all'ambiente;
  - ed altri elementi utili.

I dati concernono quindi tutti gli elementi indispensabili per la corretta ricostruzione della realtà dell'evento sinistro.

2. Le rilevazioni sono effettuate con l'ausilio di particolari dispositivi informatici progettati e brevettati da Sicurezza e Ambiente S.p.A. e utilizzando il Modulo di Rilevazione Facilitata allegato. Dopo la

compilazione, il Modulo viene inserito in una specifica banca dati di "Sicurezza e Ambiente S.p.A.

3. Tutte le pratiche relative ai sinistri registrati potranno essere successivamente visionate dalla Provincia attraverso il portale interno del sito [www.sicurezzaeambientespa.com](http://www.sicurezzaeambientespa.com), previo accesso grazie alle chiavi di accesso - *username* e *password* - ricevute al momento dell'attivazione di servizio, sempre gratuitamente.
4. I Centri Logistici Operativi svolgeranno, ove occorra, le operazioni di "*pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria originata da eventi accidentali*", con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, mediante l'applicazione di uno specifico protocollo operativo che prevede:
  - a. "delimitazione dell'area di intervento" mediante l'apertura del cantiere stradale ed apposizione di idonea segnaletica stradale, conformemente a quanto disposto dal Codice della Strada e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalemento temporaneo";
  - b. "rimozione dalla piattaforma stradale", aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, recupero di ogni altro materiale trasportato e rovinato in terra;
  - c. "pulitura e lavaggio" del manto stradale, consistente nella detersione della piattaforma stradale attraverso la soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore ecologico della catena molecolare degli idrocarburi - Bioversal HC -;
  - d. "aspirazione" dell'emulsione risultante dal lavaggio e lavaggio finale del sedime stradale;
  - e. "rimozione del cantiere stradale";
  - f. adempimenti procedurali, operativi e formali, circa il controllo e la tracciabilità dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di bonifica stradale, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152 del 12 aprile 2006.
5. In base all'iter procedurale sopra delineato - asportazione dal luogo del sinistro di tutti i materiali liquidi e solidi soggetti a normativa specifica, il "deposito temporaneo" di tali materiali presso la sede dell'operatore e il loro "conferimento" a Impianti specializzati e autorizzati al recupero e allo smaltimento - Sicurezza e Ambiente S.p.A. garantisce il rigoroso rispetto delle vigenti normative di cui al D. Lgs. 152/2006 Testo Unico in materia ambientale.

## Articolo 5

### *Rimozione veicoli in stato di abbandono*

1. La "Provincia di La Spezia" affida a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che accetta, l'esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore o non, rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, ove legittimamente richiesto, secondo il disposto dell'art. 1 del D. M. 460/1999.
2. Società si impegna a svolgere tale attività senza limitazioni del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi.
3. Detti interventi saranno eseguiti esclusivamente da "Centri di raccolta e smaltimento", convenzionati con Sicurezza e Ambiente S.p.A., in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
4. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di Polizia Municipale e dal personale della viabilità dipendente dalla Provincia, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 06.20077-5, inoltrata a mezzo fax al numero 06.20630663.
5. All'Ufficio di polizia Locale spetta il coordinamento e il controllo del servizio eseguito da "Sicurezza e Ambiente S.p.A.". La Provincia si riserva pertanto di effettuare specifiche verifiche sullo svolgimento del servizio.
6. Il servizio rimozione verrà svolto dai "Centri di raccolta e demolizione" selezionati direttamente da Sicurezza e Ambiente S.p.A.. Le Ditte selezionate dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato.
7. I "Centri di raccolta e di demolizione" cui Società si avvale debbono essere forniti dei necessari requisiti soggettivi dettati dall'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dettati rispettivamente dagli artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il possesso dei requisiti di cui al citato art. 38 dovrà essere verificato da Società nei modi e termini previsti dal medesimo decreto legislativo.

8. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si avvale di "Centri di raccolta e demolizione" che, per l'espletamento delle descritte attività, hanno la disponibilità di mezzi omologati del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. e dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;
9. L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.
10. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia Municipale redigerà un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto.
11. Le procedure da applicare dovranno essere quelle previste dall'art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:
  - a. "Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  - b. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.
  - c. Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 3, procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso."
13. Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale della Polizia Locale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 10, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.
14. Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclama la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.
15. Gli interventi di rimozione dei veicoli in stato di abbandono saranno effettuati da Sicurezza e Ambiente S.p.A. senza esborso alcuno da parte della Provincia e dei cittadini.
16. Il profitto per Sicurezza e Ambiente S.p.A. o i "Centri di raccolta e demolizione" consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi

#### **Articolo 6**

##### *Interventi di bonifica a seguito di incidenti rilevanti*

1. La Provincia affida a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che accetta, la gestione le attività finalizzate al tempestivo ripristino dello "status quo ante" della piattaforma stradale e sue pertinenze, interessate da incidenti stradali di particolare rilevanza, quali gravi sversamenti o dispersione di merci, materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica dell'area interessata. Tale attività è affidata dalla Provincia a "Sicurezza e Ambiente S.p.A." in via prioritaria, ma senza esclusiva.
2. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità della Provincia, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale Operativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A., 800.014.014 (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno).
3. La Centrale Operativa comunque provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo convenzionato più vicino, per consentire un rapido sopralluogo, la ripresa fotografica del luogo dell'incidente e dei danni riportati dal territorio, l'invio delle immagini alla Direzione Tecnica di "Sicurezza e Ambiente S.p.A." per permettere alla stessa di disporre del preciso quadro di riferimento della situazione in atto e, conseguentemente, di predisporre la corretta pianificazione - in situazione di emergenza - dell'intervento di dell'area interessata dall'incidente con l'impiego di Aziende/Impianti specializzati.
4. Alla richiesta telefonica da parte dei soggetti sopra menzionati, dovrà seguire, nel più breve tempo possibile, specifica richiesta scritta di un funzionario addetto della Polizia Municipale, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive compagnie assicurative, da inviare a mezzo fax alla Direzione Tecnica di "Sicurezza e Ambiente".
5. Nella gestione degli interventi rilevanti, la Provincia si impegna a collaborare con "Sicurezza e Ambiente S.p.A." nella predisposizione della documentazione amministrativa necessaria all'espletamento degli adempimenti dalla legge prescritti.

#### **Articolo 7**

##### *Ripristino delle infrastrutture stradali*

1. La Provincia affida a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che accetta, l'esecuzione - sotto la direzione e la vigilanza del preposto Ufficio della Provincia - delle attività finalizzate al ripristino dello "status quo ante" dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.). Tale attività è affidata dalla Provincia a "Sicurezza e Ambiente S.p.A." in via prioritaria, ma senza esclusiva.
2. L'esecuzione di questi interventi deve essere preceduta da specifica richiesta, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione, nonché delega all'esecuzione da parte dell'Ente proprietario della strada, così come previsto dall'art. 211 del Codice della Strada o da altre normative di riferimento.
3. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente, ovvero dal personale dipendente del Provincia, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 06.20077-4, inoltrata a mezzo fax al numero 06.20630663.
4. La comunicazione concernente la richiesta di ripristino dell'infrastruttura dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'incidente stradale stesso (salvo comprovata impossibilità della tempestiva richiesta) e dovrà riportare: 1. l'informativa della dinamica dell'incidente stradale dal quale è conseguito il danneggiamento (data e luogo del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive compagnie assicurative per la r.c.a.); 2. copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute a seguito dell'incidente stradale, con elevazione della sanzione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b) del Codice della Strada; 3. dichiarazione di ammissione di responsabilità del soggetto civilmente responsabile del sinistro, **ove possibile**; 4. eventuali dichiarazioni testimoniali di soggetti presenti sul luogo e al tempo dell'incidente; 5. report fotografico. Tale documentazione è strumentale all'acquisizione dei dati necessari alla celere esecuzione dei lavori di ripristino e all'agevole recupero delle indennità risarcitorie dalle compagnie assicurative.
5. L'Ente proprietario della strada, qualora non in possesso dei dati necessari alla corretta identificazio-

ne del sinistro, formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, o comunque informate sui fatti, una richiesta dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli interessati, al fine di poter correttamente inoltrare a "Sicurezza e Ambiente S.p.A." la richiesta di intervento di ripristino alle infrastrutture danneggiate da incidenti stradali.

### Articolo 8

#### *Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto del Provincia*

1. "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**", conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, riceve, come controprestazione della concessione del servizio di ripristino post incidente mediante pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze da parte del Provincia, *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di "ripristino post incidente stradale mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze", saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggiati. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione.
2. *A fortiori ratione*, il Provincia, con l'"Atto Funzionale" allegato alla presente in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per *l'attività di ripristino post incidente* eseguita.
3. I costi relativi al "*Servizio Trasparenza*", sono sostenuti - per unità d'interrogazione - dalla compagnia assicurativa che attinge elementi istruttori del sinistro stradale (informazioni, documentazione, report fotografico) dal portale telematico, nel quale confluiscono tutte le acquisizioni dati ottenute attraverso l'applicazione del protocollo scandito dal "*Servizio Trasparenza*". L'esecuzione del "*Servizio Trasparenza*" non prevede dunque alcun onere economico a carico della Pubblica Amministrazione.

### Articolo 9

#### *Tracciabilità dei flussi finanziari*

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Parimenti "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga a pagare i corrispettivi ai Centri Logistici Operativi (CLO), effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

### Articolo 10

#### *Incombenze a carico del Provincia e casistica di intervento*

1. Per consentire a Sicurezza e Ambiente S.p.A. di attivare le procedure di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi effettuati e di inoltrare le richieste di risarcimento in modo mirato esclusivamente alla compagnie assicurative responsabili, la Provincia si impegna a fornirle gratuitamente, direttamente o a seguito di richiesta alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, nel rispetto dei termini di legge, i dati necessari alla ricostruzione del fatto a fini amministrativi e in particolare le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. Per garantire la puntuale trasmissione dei dati, l'Ente si impegna, inoltre, a emanare specifiche direttive al Corpo di Polizia Municipale che potrà anche utilizzare il "*modulo trasmissione dati semplificato*" allegato alla presente.
2. In carenza della comunicazione dei dati di cui sopra, Sicurezza e Ambiente S.p.A., in qualità di concessionaria della Provincia e di soggetto interessato, è legittimata a presentare richiesta dei dati

stessi ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via fax o e-mail, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dall'Ente medesimo con la sottoscrizione della presente Convenzione. A tal fine, l'Amministrazione con la sottoscrizione del presente accordo, delega Sicurezza e Ambiente S.p.A. ad inoltrare le predette richieste alle Forze dell'Ordine competenti e ad accedere alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla rete stradale di propria competenza, in qualità di concessionaria della Provincia e di soggetto interessato ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice della Strada.

3. L'Ente si impegna, infine, a rendere note al proprio "Settore Viabilità" e tutte le Forze dell'Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali sono tenuti ad attivare l'intervento di Sicurezza e Ambiente S.p.A., mediante chiamata al numero verde 800.014.014.

4. Al fine di favorire l'integrale copertura di responsabilità e la piena assunzione del rischio di gestione da parte di Sicurezza e Ambiente S.p.A. a beneficio dell'Ente, quest'ultimo impegna unicamente Sicurezza e Ambiente S.p.A., che accetta, ad intervenire ogni qualvolta vengano segnalati incidenti stradali sulla rete viaria afferente all'Amministrazione. Nel caso in cui il Centro Logistico Operativo di Sicurezza e Ambiente S.p.A., giunto sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare che la strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e arrivo sul posto degli operatori costituisce un onere ad esclusivo carico di Sicurezza e Ambiente S.p.A.; nulla è addebitato alla compagnia assicurativa del civilmente responsabile, senza limitazioni quantitative. Al contrario, in caso di presenza di liquidi o solidi abbandonati sul sedime stradale, il Centro Logistico Operativo provvede a realizzare congruamente l'intervento di ripristino.

#### **Articolo 11**

##### *Assunzione di responsabilità da parte di Sicurezza e Ambiente S.p.A.*

1. Per una piena assunzione di responsabilità, Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna ad intervenire per la messa in sicurezza della strada a seguito di ogni incidente stradale, dando contestuale e immediata notizia dell'intervento in corso al personale della Provincia e/o alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.
2. In caso di rilevamento sul teatro del sinistro di danni a infrastrutture o pertinenze stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, pavimentazione, segnaletica, piante, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.) di proprietà provinciale, Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Provinciale.
3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha stipulato polizza di assicurazione, avente massimale del valore di cinque milioni di euro per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.
4. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è qualificata, con tutta la propria struttura operativa territoriale attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212, comma 8, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente -); la struttura centrale di Sicurezza e Ambiente S.p.A. è, inoltre, iscritta alla Categoria 9 "bonifica siti" presso il medesimo Albo (articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 aprile 1998, n. 406).
5. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è in possesso delle certificazioni di conformità agli standards UNI EN ISO 9001/2000 (certificazione del Sistema di Qualità), UNI EN ISO 14001/2004 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e UNI 11200/2006 (certificazione della Centrale Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino) e si impegna a conservarli durante la vigenza della Convenzione;
6. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha adottato il modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa, realizzato nel rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, al fine di dotare la propria struttura aziendale delle procedure in grado di fornire tempestive segnalazioni, sull'insorgere di potenziali criticità in ordine al comportamento eticamente corretto e giuridicamente rilevante.

#### **Articolo 12**

*Pianificazione di incontri periodici*

Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori di Sicurezza e Ambiente S.p.A., allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali correttivi e miglioramenti del servizio.

**Articolo 13**

*Durata della "Convenzione"*

La presente "Convenzione" resterà in vigore **per 12 mesi**. Alla scadenza del termine della convenzione, qualora non sia ancora realizzato un nuovo affidamento, l'impresa firmataria della presente convenzione garantirà la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario, **previa conferma scritta anche per le vie brevi da parte dell'Ente.**

**Articolo 14**

*Varie*

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di La Spezia.
3. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la "**Provincia di La Spezia**"

.....  
(.....)

per "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**"

.....  
(.....)

*Luogo, data*

**Si allega alla presente l'atto funzionale alla convenzione**